APPENDICE AL CONTRATTO DI SCRITTURA / DI REGIA

del film / della serie TITOLO (qui di seguito «l’opera»)

firmato in data …… (*data*)

TRA

**Ragione sociale del produttore**, la cui sede sociale è a indirizzo, rappresentata da nomecognome*,* funzione*,* qui di seguito denominata "il produttore",

E

**Nome e cognome dell'autore/autrice**, membro della SSA, domiciliato/a a indirizzo, qui di seguito denominato/a "l’autore",

E

La Société Suisse des Auteurs, 12 rue Centrale, 1003 Losanna, qui di seguito denominata "la SSA",

**LE PARTI CONVENGONO DI INTEGRARE IL CONTRATTO COME SEGUE:**

 Le parti convengono d’inserire alla fine dell’articolo 8 «DURATA» il testo seguente:

 «In deroga all'articolo 8.1, se l'opera ha beneficiato di un aiuto finanziario federale alla realizzazione e affinché l'OFC rispetti le disposizioni legali per l'accesso al patrimonio cinematografico svizzero[[1]](#footnote-2), l'autore concede al produttore il diritto di concludere con l'OFC una licenza non esclusiva di durata illimitata per la messa a disposizione dell'opera al pubblico svizzero[[2]](#footnote-3).»

 Tutti gli articoli del contratto non espressamente modificati da questa appendice rimangono invariati e continuano ad essere applicati.

Redatto in tre copie

A , il A , il

L’autore: Il produttore ragione sociale del produttore:

Nome e cognome Nome e cognome

A Losanna, il

La SSA:

1. Articolo 65a dell’Ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica (OPCin), introdotto dal n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 e articolo 19a della Legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema LCin), introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024. [↑](#footnote-ref-2)
2. Lo sfruttamento commerciale del film/della serie da parte del produttore deve essere ultimato prima che tale licenza sia conclusa con l'OFC (65a OPCin). [↑](#footnote-ref-3)